

996 7 DIC. 2007

lu

OGGETTO: L.R. 06.02.2003 n. 2 art. 13 e L.R. 06.08.2007 n. 15 art. 35 – Contributi per la realizzazione di nuove parrocchie – Approvazione Intesa tra la Regione Lazio e la Conferenza Episcopale Laziale.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore ai Lavori Pubblici e Politica della Casa;

VISTA la L.R. 06.02.2003 n. 2, art. 13;

VISTA la L.R. 28.04.2006 n. 4, art. 9;

VISTE le LL.RR. 28.12.2006 nn. 27 e 28;

VISTA la L.R. 06.08.2007 n. 15, art. 35;

PREMESSO che:

- l'art. 13 della L.R. n. 2/2003, così come modificato dall'art. 9 della L.R. n. 4/2006, prevede che la Regione concorre alla realizzazione di nuove parrocchie nella città di Roma e nei comuni del Lazio attraverso la concessione di contributi al Vicariato di Roma e alle Diocesi del Lazio competenti per territorio;
- l'art. 35 della L.R. n. 15/2007 disciplina le modalità ed i termini per l'ottenimento dei suddetti contributi;
- al fine di garantire che siano rispettate, nell'applicazione delle citate norme, le finalità della Regione e le finalità più specificatamente ecclesiali, è intenzione della Regione Lazio e della Conferenza Episcopale Laziale stipulare apposita intesa;

VISTA la bozza della suddetta Intesa che si ritiene conforme allo spirito della normativa di riferimento;

ATTESO che il presente provvedimento non rientra nella concertazione con le parti sociali;

All'unanimità

DELIBERA

di approvare l'Intesa, allegata al presente provvedimento e che ne forma parte integrante, tra la Regione Lazio e la Conferenza Episcopale Laziale finalizzata al rispetto delle finalità nell'applicazione dell'art. 13 della L.R. n. 2/2003, per la costruzione di nuove parrocchie nei territori del Vicariato di Roma e delle Diocesi del Lazio.

IL PRESIDENTE: F.to Pietro MARRAZZO

IL SEGRETARIO: F.to Domenico Antonio CUZZUPI



INTESA REGIONE
CEL





ALLEG. alla DELIB. N. 996 lu
DEL - 7 DIC. 2007

**Intesa tra
la Regione Lazio e la Conferenza Episcopale Laziale**



PREMESSO CHE:

- la Regione Lazio, sulla base dello Statuto e della normativa regionale vigente, persegue finalità di conservazione, promozione e valorizzazione del patrimonio culturale, architettonico e artistico-monumentale, anche attraverso la realizzazione di nuove strutture ecclesiali nel proprio territorio;
- la Conferenza Episcopale Laziale, per i propri fini istituzionali, è fermamente interessata alla promozione e realizzazione di nuove strutture ecclesiali così assolvendo, oltre alle finalità di culto anche a compiti ed azioni di solidarietà sociale e di formazione dei giovani;

CONSIDERATO CHE

- l'art. 13 della L.R. n. 2/2003, così come modificato dall'art. 9 della L.R. n. 4/2006, prevede che la Regione concorre alla realizzazione di nuove parrocchie nella città di Roma e nei comuni del Lazio attraverso la concessione di contributi al Vicariato di Roma e alle Diocesi del Lazio competenti per territorio;
- l'art. 35 della L.R. n. 15/2007 disciplina le modalità ed i termini per l'ottenimento dei suddetti contributi;
- ai sensi di detta norma il Vicariato di Roma e le altre Diocesi del Lazio devono presentare nei termini stabiliti dalla norma stessa, apposite domande per la concessione del contributo;
- al fine di garantire che siano rispettate, nell'applicazione delle citate disposizioni, le finalità della Regione e le finalità più specificatamente ecclesiali, è intenzione della Regione Lazio e della Conferenza Episcopale Laziale stipulare apposita intesa;


tutto ciò premesso e considerato

**la Regione Lazio nella persona del Presidente e
la Conferenza Episcopale Laziale nella persona del Presidente**

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

**Articolo 1
Obiettivi**

1. La Regione Lazio conferma gli obiettivi perseguiti dall'art. 13 della L.R. n.2/2003, in particolare per quanto riguarda l'erogazione di contributi per la costruzione di nuove parrocchie nei territori del Vicariato di Roma e della Regione Lazio, in sintonia con i programmi delle singole Diocesi;
2. Il contributo sarà concesso dalla Regione Lazio nel rispetto delle indicazioni trasmesse dalla Conferenza Episcopale Laziale.





Articolo 2 Procedure

1. La Conferenza Episcopale Laziale, al fine di consentire alla Regione Lazio la concessione del contributo, trasmette all'Assessorato Lavori Pubblici competente per materia, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del bilancio, l'elenco delle Diocesi, corredato dalle singole domande e dalla documentazione prevista, che ritiene debbano essere ammesse al contributo medesimo;
2. La Regione Lazio e la Conferenza Episcopale Laziale, ai fini della quantificazione del contributo, e anche in riferimento alle consuetudini della Conferenza Episcopale Italiana, convengono di articolare le risorse per le domande trasmesse secondo i seguenti criteri:
 - a) il 50% della somma disponibile è divisa in parti uguali tra le Diocesi per le quali è stata trasmessa domanda nei termini;
 - b) il 50% residuo della somma resa disponibile dalla Regione Lazio è attribuito alle Diocesi la cui domanda è stata presentata nei termini, in proporzione al peso percentuale demografico rispettivo;
3. La Conferenza Episcopale Laziale, al fine di consentire alla Regione Lazio la concessione del contributo secondo i criteri innanzi indicati, si impegna a comunicare, unitamente all'elenco di cui al punto 1, il peso demografico di ciascuna Diocesi secondo i dati forniti dall'Archivio dell'Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero.

Articolo 3 Criteri di ammissibilità

1. Secondo quanto previsto dall'art. 93 della L.R. 6/1999 e s.m. e ii., la Regione Lazio e la Conferenza Episcopale Laziale ribadiscono che le domande devono essere corredate da una dichiarazione attestante l'immediata attuabilità dell'intervento e con indicazione alla totale copertura della spesa di realizzazione, condizioni queste entrambe imprescindibili ai fini della valutazione della domande medesime.

Articolo 4 Norma transitoria

1. La Conferenza Episcopale Laziale e la Regione Lazio si danno reciprocamente atto che, per l'esercizio finanziario 2007, il termine per la presentazione dell'elenco e delle domande di cui all'art. 2, comma 1, è scaduto in data il 12.11.2007.

